

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 29 del 23 maggio 2022

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 e di incenerimento di categoria 1 della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. con sede legale sita in Via Palermo n. 51 Padova (PD) ed operativa sita in Via Francia n. 9/A Vigonza (PD).

[Veterinaria e zootecnica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. quale impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 e di incenerimento di categoria 1, con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 227346 del 18/05/2022) presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vigonza (PD);
- Verbale di sopralluogo pervenuto con nota prot. n. 0083917 del 18/05/2022 con parere favorevole al riconoscimento condizionato, dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione -UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C) -- Distretto di Conselve (PD) (prot. reg.le n. 227346 del 18/05/2022).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza, e relativa documentazione a corredo, della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. P. IVA n. 03378070282 con sede legale sita in Via Palermo n. 51 - Padova (PD) ed operativa sita in Via Francia n. 9/A - Vigonza (PD) intesa ad ottenere il riconoscimento come dell'impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di incenerimento di categoria 1 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 227346 del 18/05/2022);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione -UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C) -- Distretto di Conselve (PD), a seguito del sopralluogo effettuato in data 09/05/2022, in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di incenerimento di categoria 1 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Vigonza (PD) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:

- € 16,00 per la domanda: numero seriale 01201581465157 del 20/01/2022;
- € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201581465146 del 20/01/2022,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. P. IVA n. 03378070282 con sede legale sita in Via Palermo n. 51 - Padova (PD) ed operativa sita in Via Francia n. 9/A - Vigonza (PD), il riconoscimento condizionato quale impianto di magazzino sottoprodotti di origine animale di cat. 1 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di incenerimento di categoria 1 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento **ABP6274COLL1 e ABP6274INCP123**;
4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per territorio, entro il **23/08/2022**, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
5. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
 - ♦ € 16,00 per la domanda: numero seriale 01201581465157 del 20/01/2022;
 - ♦ € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201581465146 del 20/01/2022, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese